

**Sentenza n. 926/2022**

**Registro generale Appello Lavoro n. 688/2022**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d' Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:

Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni

Presidente

Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo

Consigliere

Dott.ssa Francesca Beoni

Giudice Ausiliario relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Sondrio n. 53/2021, est. Dott. Fabio Giorgi, decisa il 25/10/2022 e promossa

**DA**

**F** , rappresentato e difeso dagli Avv. ti ROSSI DARIO e BERNARDI VALTER ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in VIA NAZIONALE, 111 23823 COLICO (LC)

**APPELLANTE**

**CONTRO**

**S** , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv. ti TOMASI MARCO PAOLO e BRUNI MARIA CRISTINA ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in VIA M. QUADRIO, 3 TIRANO (SO)

**APPELLATA**

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le

**CONCLUSIONI**

**Per l'appellante:** "Piaccia alla Corte d'Appello [ill.ma](#), contrariis reiectis, in integrale riforma della sentenza impugnata, 1) Dichiarare la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 112 cpc o per motivazione apparente 2) Accertare che il ricorrente è creditore di differenze retributive a titolo di indennità di trasferta e lavoro straordinario per l'importo indicato nei conteggi allegati; 3) Accertare che il ricorrente è creditore a titolo di incidenza dell'indennità di trasferta sul TFR delle somme indicate nei conteggi allegati 4) Accertare che il ricorrente è creditore a titolo di incidenza di indennità di trasferta e lavoro straordinario sulle mensilità aggiuntive delle somme indicate nei conteggi allegati 5) conseguentemente condannare la convenuta al pagamento delle somme di cui risulterà creditore il ricorrente indicata nei conteggi allegati o quella meglio vista 6) Condannare la convenuta al pagamento degli interessi nella misura convenzionale di cui all'art. 51 c. 5 CCNL. Sulle somme che saranno riconosciute all'esito del giudizio oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di del dovuto al saldo; 7) Condannare la convenuta alle spese del presente grado di giudizio e del giudizio di primo

grado, da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario per averle integralmente anticipate”.

**Per l'appellata:** “A) In via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'inammissibilità del proposto reclamo ex artt. 342 e 348 bis c.p.c. per i motivi dedotti in narrativa; B) Sempre in via preliminare dichiarare inammissibile la domanda nuova proposta ex adverso per i motivi dedotti in narrativa; Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, deduzione ed eccezione, nonché, tenuto conto del disconoscimento dei documenti prodotti da controparte -, previa ogni e più opportuna declaratoria in fatto ed in diritto, così giudicare: C) In via preliminare di merito: Accertare e dichiarare estinti per prescrizione i diritti di credito maturati in costanza di rapporto per tutte le ragioni di cui in narrativa relativamente ai periodi 2013/2014. D) Sempre in via preliminare di merito: Accertata e dichiarata la validità e l'efficacia dell'accordo di forfetizzazione aziendale per la ragioni dedotte in narrativa, rigettare tutte le domande del ricorrente poiché infondate in fatto nonché in diritto. E) Nel merito in via principale: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle preliminari di merito, rigettare il proposto appello ed integralmente le domande avversarie per le ragioni tutte come dedotte e, di conseguenza, confermare la sentenza di primo grado. F) In via subordinata: Nella denegatissima e non creduta ipotesi in cui le domande dell'appellante dovessero essere, a qualsiasi titolo, ritenute fondate nell'an ridurre il quantum debeatur tenuto conto dell'intervenuta prescrizione dei crediti e di tutte le deduzioni anche in punto di inottemperanza dell'appellante agli oneri probatori sullo stesso gravanti, oltre sulla base della palese erroneità e contraddittorietà dei conteggi allegati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari come per legge” .

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso in data 21.06.2022 F ha proposto appello avverso la sentenza n. 53/2021 mediante la quale il TRIBUNALE di SONDRIO ha respinto le domande proposte nei confronti di S . con le quali aveva rivendicato il pagamento di differenze retributive a titolo di indennità di trasferta, di lavoro straordinario e delle relative incidenze sul TFR e sulle mensilità aggiuntive e chiesto la condanna della relativa somma quantificata in Euro 39.522,56 oltre a interessi convenzionali e rivalutazione monetaria.

In fatto F aveva dedotto di essere stato assunto da S S.R.L. con mansioni di autotrasportatore, inquadrato nel 3 Livello CCNL Autotrasporto, dapprima con un serie di contratti a termine per venire poi assunto a tempo indeterminato dal 31.08.2014, con orario settimanale di 39 ore; che il 03.06.2017 aveva sottoscritto un verbale di conciliazione in sede sindacale con il quale aveva rinunciato, per il periodo pregresso, a ogni pretesa nei confronti di S . a fronte del versamento della somma di Euro 1.000,00; che con il medesimo verbale veniva sottoscritta anche la seguente clausola: *“il dipendente è consapevole che le parti consensualmente convengono che a decorre dal 03.06.2017 l'azienda provvederà a sottoporre e concordare accordo sindacale aziendale”*; che il 14.11.2019 era stato licenziato per giusta causa; che ritenendo di non aver percepito il corretto trattamento retributivo con pec del 05.03.2020 chiedeva alla propria ex datrice di lavoro il pagamento di tutte le differenze retributive maturate, nonché *“la consegna dei fogli di registrazione*

*del cronotachigrafo digitale e le copie dei dati scaricati dalle carte conducente in formato digitale, la consegna del Libro Unico del Lavoro con riferimento al foglio di registrazione presenze/LUL”;* di aver presentato ricorso per sequestro giudiziario al fine di ottenere la consegna di tutta la documentazione richiesta all’esito del quale la società consegnava i LUL relativi al periodo marzo 2015/novembre 2019; che dall’esame dei LUL emergeva che a partire da giugno 2017 (dopo l’accordo aziendale del 03.06.2017) S aveva annotato in luogo dell’orario giornaliero la mera presenza con la lettera “P”; che l’azienda avrebbe dovuto conservare e consegnare i dischi tachigrafici per tutto il periodo nel quale ha proceduto all’anzidetta annotazione e che, a sua volta, aveva conservato gli originali dei dischi cronotachigrafi relativi al periodo 2011/2015.

Alla luce di tale premessa in fatto aveva adito il TRIBUNALE al fine di ottenere la condanna di S al pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di indennità di trasferta e di lavoro straordinario, nonché al pagamento delle somme dovute a titolo di incidenza delle suddette indennità sul TFR e sulle mensilità aggiuntive come da conteggi allegati oltre a interessi nella misura convenzionale di cui all’art. 61, co. 5, Parte speciale CCNL applicato e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.

S, ripercorso il rapporto di lavoro intercorso con F, nel contestare le domande del ricorrente, aveva dedotto che il lavoratore, successivamente all’Accordo Aziendale del 03.06.2017 e sino alla definitiva cessazione del rapporto di lavoro (2019), in seguito ad una riorganizzazione aziendale aveva svolto orario di lavoro discontinuo.

In particolare deduceva che l’azienda, in data 3 giugno 2017, a seguito di assemblea sindacale dei lavoratori e approvazione a maggioranza degli stessi, preve relative verifiche da parte dell’organizzazione sindacale firmataria del CCNL, CIGL (Sondrio), aveva siglato apposito accordo sindacale di secondo livello - ex art. 11, comma 9, CCNL di categoria applicato - relativo all’accertamento della discontinuità dell’orario di lavoro dei dipendenti e alla forfetizzazione dei trattamenti economici per lavoro straordinario e indennità di trasferta; che la ricostruzione dell’orario di lavoro operata dal lavoratore era smentita dal fatto il medesimo, dal 3 giugno 2017, aveva sempre espletato un orario conforme alle disposizioni di cui all’art. 11 bis e segg. del CCNL in conformità ad esso ed all’effettiva prestazione lavorativa - di carattere discontinuo; che le buste paga erano state elaborate in conformità all’Accordo e che il lavoratore era stato regolarmente retribuito.

Chiedeva in via preliminare che venissero dichiarati estinti per intervenuta prescrizione i diritti di credito maturati in costanza di rapporto relativamente ai periodi 2013/2014, sempre in via preliminare di merito che venisse accertata e dichiarata la validità e l’efficacia dell’accordo di forfetizzazione aziendale e nel

merito, che le domande svolte dal ricorrente venissero respinte in quanto infondate in fatto e in diritto.

Il TRIBUNALE ha respinto le domande proposte da F rilevando che con la transazione del 03.06.2017 le parti avevano definito tutte le controversie che permanevano fino a tale data che *“potevano riguardare l’orario lavorativo e straordinario con rinuncia ad ogni altra pretesa per la parte del rapporto lavorativo già trascorso e anche per il periodo successivo”*.

In motivazione veniva inoltre precisato che l’Accordo Aziendale *“era vincolante anche per il ricorrente che non risulta iscritto ad altre organizzazioni sindacali e non era dissenziente sul contenuto dell’accordo”*.

Il primo Giudice inoltre evidenziava che l’art. 2 dell’allegato 1) all’Accordo Aziendale prevedeva, inoltre, che *“i lavoratori sono tenuti, a pena di decadenza, a rivendicare per iscritto eventuali differenze per il lavoro straordinario e per indennità di trasferta nel termine perentorio di 4 mesi dal momento di maturazione”* e che quindi *“dal 3 giugno 2017, il ricorrente dovrebbe aver sempre seguito un orario conforme alle disposizioni di cui all’art. 11 bis e segg. del CCNL né si comprende per quale motivo il datore di lavoro avrebbe dovuto disapplicare l’accordo proprio nei confronti del ricorrente”*.

In ragione della soccombenza il ricorrente è stato condannato a rifondere alla convenuta le spese di lite liquidate in complessivi Euro 5.131,00 oltre a spese generali e oneri di legge.

F , dopo aver precisato di aver richiesto il pagamento delle differenze retributive a titolo di trasferta, straordinario, mensilità aggiuntive e relative incidenze sul TFR per il periodo successivo al verbale di conciliazione e di non aver approvato l’Accordo Aziendale del 03.06.2017, propone appello per i seguenti motivi.

Con un articolato motivo censura la sentenza per omessa e/o assente motivazione in ordine alle sollevate eccezioni di invalidità e/o inefficacia dell’Accordo Aziendale del 03.06.2017 con le quali aveva sostenuto che il *“contratto aziendale”* non può derogare alla durata dell’orario lavorativo indicato nel contratto individuale; che i criteri di forfettizzazione dello straordinario non possono derogare al trattamento retributivo stabilito dal CCNL; che la clausola di decadenza quadrimestrale è inefficace stante l’assenza di una espressa adesione da parte del lavoratore.

Nella propria ottica, la prova dello svolgimento di ore di straordinario è data dall’esame dei dischi cronotachigrafo relativi al periodo 2011/2015 e che anche per il periodo oggetto di causa (2017/2019) ha continuato a svolgere giornalmente il medesimo percorso, dalle buste paga ove è indicato il numero

delle trasferte effettuate, nonché dai LUL che a partire da giugno 2017 riportano un'ora di straordinario forfettizzato.

In subordine, tenuto conto che l'orario individuale era stabilito in 39 ore settimanali deduce che poiché è pacifico che l'appellante ha lavorato almeno 47 ore corrispondenti all'orario ordinario di lavoro come stabilito dall'Accordo del 03.06.2017, le 8 ore settimanali eccedenti le 39 sono da considerarsi straordinario e pertanto, nella propria ottica, sono dovute le relative differenze retributive a titolo di trasferta e straordinario da giugno 2017 fino alla conclusione del rapporto.

Rileva inoltre che il Giudice di I grado ha omesso di pronunciarsi in ordine alla domanda con la quale aveva chiesto la condanna della società convenuta al pagamento delle differenze dovute sul TFR e sulle mensilità aggiuntive per incidenza dell'indennità di trasferta.

Chiede pertanto alla Corte, in riforma della sentenza impugnata di condannare parte appellata a corrispondergli la complessiva somma di Euro 34.810.00 di cui Euro 5.339,00 per differenze sull'indennità di trasferta, Euro 22.849,66 per differenze sugli straordinari, Euro 1.397,38 per differenze sul TFR, Euro 5.223,96 per differenze sulle mensilità aggiuntive oltre a interessi convenzionali.

Con memoria in data 14.10.2022 ha resistito S chiedendo in via preliminare che l'appello venga dichiarato inammissibile ex art. 342 e 348 bis c.p.c.; che venga dichiarata inammissibile la domanda avente ad oggetto il pagamento di differenze retributive maturate oltre le 47 ore settimanali in quanto domanda nuova; che venga dichiarata la prescrizione degli eventuali crediti maturati in costanza di rapporto per il periodo 2013/2014 e nel merito che l'appello venga respinto in quanto infondato in fatto e diritto, con vittoria di spese.

Con decreto in data 13.07.2022 è stata disposta la trattazione della causa con il rito c.d. "cartolare", ai sensi ai sensi dell'art. 221 c. 4 D.L. 19-5-2020 n. 34, conv. in L. 77/2020, che ha modificato l'art. 83 D.L. 17-3-2020 n. 18, conv. in L. 27/2020, dell'art. 23 del D.L. 28.10.2020 n. 137, nonché dell'art. 16 D.L. 30.12.2021, n. 228, che ha prorogato fino al 31.12.2022, le misure urgenti strettamente connesse con la dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19.

Depositata note scritte entro il termine assegnato, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.

---

Va innanzitutto disattesa l'eccezione di parte appellata relativa alla inammissibilità dell'appello per essere l'atto difforme ai canoni imposti dall'art.

434, comma 1 c.p.c. nel testo introdotto dall'art. 54 comma 1 lettera c bis del D.L. 22.6.2012 n. 83 convertito in legge 134/2012.

In materia la Corte di Cassazione (sent. 5.2.2015 n. 2143) ha affermato che gli oneri che vengono imposti dalla norma alla parte appellante debbono essere interpretati nel senso di consentire di individuare agevolmente, sotto il profilo della latitudine devolutiva, le parti della sentenza impugnata e di circoscrivere quindi l'ambito del giudizio di gravame, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza ma anche ai passaggi argomentativi che li sorreggono.

La Corte ha precisato che *“con la reiterata locuzione “indicazione” il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto ...”* ; il legislatore ha solo statuito che *“ i rilievi critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente”*.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno ribadito e chiarito che gli articoli 342 e 434 c.p.c. *“vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”* ( Cass. Sez. Unite 27199/2017 ).

Tenuto conto di tali principi, ritiene questo Collegio che l'appello contenga tutti gli elementi essenziali previsti dall'art. 434 c.p.c.: le parti della sentenza impugnata sono state individuate; i rilievi critici sono stati esposti in modo sufficiente e consentono di circoscrivere l'ambito del giudizio di gravame.

Deve essere del pari respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata ex art. 348 bis c.p.c. perché questo Collegio ritiene che non vi siano i presupposti per dichiarare l'appello, *prima facie*, privo della ragionevole probabilità di essere accolto.

L'appello, pur ammissibile, è infondato per le ragioni di seguito esposte.

Occorre premettere che l'art. 11 bis del CCNL Autotrasporto applicato, in deroga a quanto previsto dall'art. 11 in forza del quale l'orario di lavoro settimanale è fissato in 39 ore, prevede che *“... per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3° Super e 3° livello Super Junior (rif.art.11 quater), il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere*

*extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 62, che utilizza veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti 37 CE 561/06, 3821/85 e 165/2014, la cui attività comporti l'alternanza tra periodi di lavoro con periodi di pausa, di riposo o di inattività, il limite dell'orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali”.*

In data 03.06.2017 a seguito di assemblea sindacale alla quale hanno partecipato il rappresentante sindacale CGIL di Sondrio e lavoratori inquadrati nel Livello 3 Super con mansioni di autista, a maggioranza ha approvato l'Accordo Aziendale oggetto di causa (doc. n. 9 fasc. I grado appellata).

Nell'anzidetto Accordo, l'art. 2) così recita: *“a seguito delle verifiche effettuate congiuntamente dalle parti si è accertato che il personale viaggiante della società S opera nelle condizioni di cui all'art. 11 bis, Parte comune del CCNL vigente e dalle disposizioni di legge dallo stesso articolo richiamate. Per tali lavoratori, la prestazione lavorativa settimanale ordinaria è da intendersi di 47 ore ed è distribuibile sino alle ore 13:00 del sabato; costituisce lavoro straordinario, pertanto, quello che supera le 188 ore nell'arco di quattro settimane, periodo durante il quale le stesse disposizioni contrattuali di cui sopra gli consentono il conguaglio orario”.*

L'art. 6, in tema di *“Forfetizzazione del lavoro straordinario e ridefinizione dei trattamenti economici di trasferta e sterilizzazione dei periodi di attesa al carico e scarico”* prevede che: *“In relazione alle condizioni di orario di lavoro ed ai differenti limiti stabiliti con il presente accordo, ai lavoratori in forza presso la società S , verrà corrisposto il trattamento economico forfetizzato relativo alle prestazioni di lavoro ordinario e straordinario nonché al trattamento delle indennità spettanti in caso di trasferta disciplinato all'allegato 1) del presente accordo, di cui costituisce parte integrante.”*

Nell'Allegato 1 viene prevista la quantificazione del trattamento economico e le fasce relative all'indennità di trasferta determinate conformemente a quanto previsto dalle linee guida per la forfetizzazione del CCNL attribuendo a ciascuna fascia di impegno giornaliero, un compenso in base alle ore di straordinario e un trattamento specifico per quanto concerne l'indennità di trasferta.

Nel medesimo Allegato, all'art. 2 è stata prevista una *“clausola di salvaguardia”* in virtù della quale i lavoratori *“sono tenuti, a pena di decadenza, a rivendicare per iscritto eventuali differenze per il lavoro straordinario e per indennità di trasferta nel termine perentorio di 4 mesi dal momento di maturazione”.*

Inoltre, all'art. 7 dell'Accordo viene specificato che *“Il presente accordo troverà applicazione per tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione...”.*

Fatta questa necessaria premessa occorre verificare se l'Accordo Aziendale Sindacale del 3 giugno 2017 con il quale sono stati ridefiniti i c.d. tempi di lavoro,

introducendo, tra le altre, un sistema di forfettizzazione degli straordinari e delle indennità spettanti in caso di trasferta, sia o meno applicabile alla posizione di F , tenuto conto che il medesimo non è iscritto al Sindacato firmatario e che non ha successivamente sottoscritto l'Accordo stesso.

Sulla questione è intervenuta la Corte di Cassazione che, con orientamento consolidato, ha affermato che *"I contratti collettivi aziendali sono applicabili a tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti, con l'unica eccezione di quei lavoratori che, aderendo ad una organizzazione sindacale diversa, ne condividono l'esplicito dissenso dall'accordo".* E ciò, in quanto, come, in più occasioni, sottolineato da questa Suprema Corte, la tutela di interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale e, talora, la inscindibilità della disciplina che ne risulta, concorrono a giustificare *"la efficacia soggettiva erga omnes dei contratti collettivi aziendali, cioè nei confronti di tutti i lavoratori dell'azienda, ancorché non iscritti alle organizzazioni sindacali stipulanti"* (v. tra le altre, Cass. n. 12272/2013, cit.).

Ciò premesso, attraverso argomentazioni del tutto corrette dal punto di vista logico-giuridico, ed altresì condivisibili, i giudici di seconda istanza hanno, appunto, ritenuto che non fosse necessaria la preventiva adesione agli accordi in questione da parte dei singoli lavoratori, perché gli stessi avessero efficacia. Ed invero, ai sensi dell'art. 11, comma 10 CCNL di categoria, *"Per l'efficacia di tali accordi si applica agli stessi la seguente clausola di decadenza: "il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di indennità di trasferta e di compenso per lavoro straordinario che ritenga dovute, derivanti dal presente accordo, nel termine perentorio di sei mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti".* Gli accordi di cui sopra dovranno essere firmati dai lavoratori interessati". Orbene, date le considerazioni svolte in premessa, non possono essere condivise le doglianze dei ricorrenti - secondo cui il conferimento di efficacia delle disposizioni in materia di orario di lavoro contenute in tali accordi, per divenire vincolanti, avrebbero dovuto essere firmate dai lavoratori -, le quali contrastano anche con quanto espressamente previsto nei commi precedenti (v., in particolare, il comma 9), che disciplinano tali accordi come strumenti per la definizione, anche forfetaria, dei trattamenti di trasferta e del compenso per lavoro straordinario, sottolineandone la natura e l'efficacia di accordo collettivo e statuendo che *"si applicano alla totalità dei lavoratori dipendenti delle aziende che rientrano nel campo di applicazione degli accordi stessi"* (cfr. Cass. 26509/2020)

Applicando i suindicati condivisibili principi alla fattispecie per cui è causa, ne discende che l'Accordo Sindacale Aziendale del 3 giugno 2017 stipulato ex art. 11 comma 9 CCNL applicato, relativo alla discontinuità dell'orario di lavoro dei dipendenti di S . e alla forfettizzazione dei trattamenti economici per lavoro straordinario e indennità di trasferta è applicabile anche all'odierno appellante pur in assenza di specifica sottoscrizione da parte del medesimo.



A ciò si aggiunga che l'art. 2 dell'allegato 1 all'Accordo, già richiamato, aveva espressamente previsto che i lavoratori erano tenuti *“a pena di decadenza, a rinvenire per iscritto eventuali differenze per iscritto eventuali differenze per il lavoro straordinario e per indennità di trasferta nel termine perentorio di 4 mesi dal momento della maturazione”* e che solo con pec in data 05.03.2020 l'appellante ha chiesto all'azienda il pagamento di differenze che assumeva maturate *“in corso di rapporto”* (cfr. doc. n. 9 fasc. I grado appellante).

Alla luce di tali evidenze, il lavoratore risulta inesorabilmente decaduto dalla possibilità di ottenere il pagamento di differenze retributive di qualsivoglia natura maturate successivamente al giugno 2017.

Inoltre F non ha allegato né dedotto i motivi per cui la quantificazione dello straordinario e delle indennità di trasferta, riconosciuta dalla società nel corso del rapporto per il periodo dal 2017 fino alla cessazione (2019), si sia discostata dai criteri stabiliti dall'Accordo aziendale sopra riportato, avendo basato l'intero ricorso introduttivo e i relativi conteggi sull'erroneo convincimento che l'orario settimanale fosse di 39 ore settimanali, in luogo di quello corretto di 47.

Per completezza, il Collegio osserva che la sentenza n. 27/2022 resa dalla Corte d'Appello di Trento, prodotta dalla difesa dell'appellante in data 24.10.2022 a sostegno delle proprie doglianze, non ha alcuna rilevanza in quanto relativa a fattispecie nella quale era pacifico che tra le parti non era stato stipulato alcun Accordo Aziendale e quindi relativa a ipotesi radicalmente diversa da quella oggetto della presente causa.

Alla luce delle argomentazioni esposte, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza n. 53/2021 del Tribunale di Sondrio.

Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico dell'appellante.

Considerato il valore della causa, rilevata l'assenza di attività istruttoria nel presente grado di giudizio, le stesse vanno liquidate in base al D.M. 147/2022 come da dispositivo in Euro 3.500,00 oltre a spese generali e oneri di legge.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.

**P.Q.M.**

Respinge l'appello proposto avverso la sentenza n. 53/2021 del TRIBUNALE di SONDRIO.

Condanna F a rifondere alla parte appellata le spese del grado che liquida in Euro 3.500,00 oltre a spese generali e oneri di legge.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della L. 24.12.12 n. 228.

Milano, 25/10/2022

Il Presidente  
Silvia Marina Ravazzoni

Il Giudice Ausiliario Relatore  
Francesca Beoni